

7.3.1 - Interventi per la banda larga

Sottomisura:

- 7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online;

Descrizione del tipo di intervento

L'intervento prevede i seguenti investimenti:

- A. Infrastrutture di proprietà pubblica, necessarie per lo sviluppo dei servizi a banda larga veloce (minimo 30 Mbps) e ultra larga (minimo 100 Mbps).

L'investimento consente di ampliare la rete esistente dalle centraline telefoniche agli armadi stradali fino agli edifici, rendendo disponibili agli utenti velocità di connessione in linea con gli obiettivi dell'Agenda Digitale Europea. Nel rispetto dei criteri di non discriminazione, trasparenza e parità di trattamento, la rete creata verrà messa a disposizione agli operatori, anche nuovi entranti, di servizio fisso e mobile, che potranno utilizzare tutte le tecnologie possibili sulla rete di accesso, garantendo la neutralità tecnologica.

- A. Accesso alla rete a banda larga attraverso terminali di utente aspecifici. Nelle aree rurali più remote, dove la scarsissima densità abitativa e le difficili condizioni geomorfologiche rendono economicamente non sostenibile l'investimento in infrastrutture terrestri a banda larga, l'intervento pubblico è volto a sostenere tecnologie alternative in grado di contribuire ad abbattere il divario digitale, consentendo in tempi ragionevolmente contenuti un collegamento parimenti di alta qualità, con una velocità comunque non inferiore alla soglia che definisce un collegamento a larga banda e comunque non inferiore a 30Mbps.

Nel rispetto della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", nel caso di investimenti in aree inserite all'interno di siti (o proposto sito) della rete Natura 2000, dovrà essere verificata la necessità di avviare la procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/1997 e s.m.i. ed all'articolo 45 del regolamento 1305/2013.

Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Il sostegno sarà erogato in conto capitale.

Collegamenti con altre normative

Regime di Aiuto N. 646/2009 "Banda larga nelle aree rurali d'Italia" approvato con Decisione CE C(2010)2956 del 30/04/2010

Regime di Aiuto n. SA 34199 (2012/N) “Piano strategico Banda Ultra Larga

Direttive UE 2014/24 e 2014/23 e normative nazionali di attuazione.

Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti “de minimis”.

Beneficiari

Enti pubblici, imprese private, partenariati pubblico-privati locali.

Costi ammissibili

I costi ammissibili sono quelli definiti nella “guida agli investimenti per la banda larga” redatto dai servizi UE per le politiche regionali.

- opere di ingegneria civile quali condotti o altri elementi della rete, anche in sinergia con altre infrastrutture (energia , trasporti, impianti idrici, reti fognarie, ecc) come previsto dalla direttiva 2014/61/CE;
- realizzazione di nuove infrastrutture e adeguamento di infrastrutture esistenti di banda larga incluse attrezzature di backhaul (es: fisse, wireless, tecnologie basate o combinate con il satellitare);
- installazione di elementi della rete e dei relativi servizi;
- sistemi software e attrezzature tecnologiche;
- Attrezzature per la connessione web a banda larga (modem e parabole satellitari, altre tecnologie wireless);
- spese generali pari al 10% delle altre spese.

Condizioni di ammissibilità

L’intervento di cui al punto A) è realizzato direttamente dalla regione nelle aree rurali D in digital divide, individuate come “aree bianche” nelle quali cioè i servizi di banda larga per imprese e cittadini o non esistono, o sono insufficientemente diffusi oppure presentano una capacità di connessione insufficiente. Per individuare le aree oggetto di investimento, verrà indetta preliminarmente alla realizzazione delle infrastrutture una consultazione pubblica rivolta agli operatori di mercato (compresi i satellitari), volta a verificare/aggiornare l’elenco delle aree rurali bianche candidate alla realizzazione degli interventi, nonché ad acquisire il potenziale interesse degli operatori economici a fornire, in quelle aree, il servizio a banda larga. Le aree candidate all’intervento dovranno, in sintesi, rispondere ai seguenti requisiti: assenza di infrastrutture a larga banda che forniscano una velocità di almeno 30 Mbps o 100 Mbps; assenza di operatori che offrono servizi a banda larga di almeno 30 Mbps o 100 Mbps o gravi limitazioni quantitative (numero di clienti collegabili) e/o qualitative (velocità) nell’offerta esistente di servizi a banda larga; presenza

di operatori potenziali interessati ad offrire servizi a banda larga ad almeno 30 Mbps o 100 Mbps. L'investimento B verrà attivato nelle aree rurali D in complementarietà con l'investimento A).

Per l'investimento A), il beneficiario deve impegnarsi a mantenere attivo e disponibile il servizio di accessibilità alla rete oggetto del contributo per un periodo di almeno 5 anni dal pagamento finale al beneficiario. Per l'investimento B), il beneficiario deve impegnarsi a non alienare il bene acquisito con le risorse del PSR per un periodo di 3 anni dal pagamento finale ed al rispetto della condizione di cui all'articolo 61 del regolamento 1303/2013 relativa alla generazione di eventuali entrate nette conseguenti all'investimento.

Principles with regards to the setting of selection criteria

I criteri di selezione, definiti dall'Autorità di Gestione, saranno portati nel comitato di sorveglianza e verteranno su elementi sociali, tecnico-economici, geografici ed ambientali. In particolare la selezione verrà effettuata tramite bandi pubblici ed i principi che guideranno la definizione dei criteri di selezione sono:

- grado di efficienza: rapporto tra la spesa ed il numero di utenti raggiungibili;
- localizzazione territoriale rispetto alla situazione di digital divide attribuendo maggiore punteggio alle situazioni che presentano maggiore carenza.

Il sistema di punteggio a supporto dei criteri di selezione prevedrà una soglia minima per l'accesso ai benefici.

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Gli importi sono definiti sulla base delle regole degli aiuti di stato per la banda larga. La percentuale del sostegno è 100% della spesa ammissibile. .

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Vedi misura

Misure di attenuazione

Vedi misura

Valutazione generale della misura

Vedi misura

--

Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Utilizzazione della deroga prevista dall'articolo 20.2 del regolamento 1305/2013 per interventi di larga scala per la banda larga. La demarcazione degli investimenti rispetto ad analoghi investimenti finanziati dal FESR è assicurata in quanto il FEASR potrà intervenire solo nelle aree rurali D. Il fondo FESR potrà intervenire pertanto nelle rimanenti, nonché, in caso di esaurimento dei fondi FEASR, nelle aree rurali D (informazioni specifiche richieste di cui alla sezione 8(2) (f) dell'Allegato I del regolamento di esecuzione). A tale riguardo, verranno assicurati la supervisione generale del progetto, il coordinamento tecnico dei cantieri, il monitoraggio costante degli interventi e la totale assenza di doppio finanziamento

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

--

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente
